

TRIBUNALE DI NAPOLI

SETTIMA SEZIONE CIVILE

Fall.to n. 21/2019

ROBERTO ALLEATI

Curatore fallimentare:

Verbale dell'udienza del 14/07/2020 dinanzi al giudice delegato dr. Gian Piero Scoppa.

È presente per il ricorrente l'Avv. Ferretti unitamente al Dott. De Luca nonché il dott. Di Gennaro Francesco (consulente), l'Avv. Valeria Manzo (OCC), i sig.ri Alleati Roberto e Mazzella Mariarosaria e l'Avv. Raffaele Capunzo per la CORDUSIO r.m.b.s. il quale ultimo rappresenta che la Banca, pur ribadendo che la quantificazione effettuata dal cedente era nei termini indicati nei propri scritti difensivi, ha dato disposizioni di rimettersi alle determinazioni del Tribunale prendendo atto che la comunicazione del 20.06.2019, proveniente dallo stesso istituto bancario (originario titolare della posizione creditoria poi oggetto di cessione), indicava il diverso importo di € 23.455,09 indicato dal proponente. Pertanto in coerenza con le predette istruzioni ed al solo fine di semplificare l'istruttoria processuale, con riferimento alle molteplici tematiche di cui al precedente verbale di udienza (legittimazione, cessione, tassi, anatocismo etc.), aderisce ai conteggi del proponente e non si oppone all'omologazione.

L'Avv. Ferretti, preso atto, insiste per l'omologazione alle condizioni già in precedenza indicate come da ultimo modificate con il verbale di udienza del 7.07.2020

Il giudice;

visti gli atti della procedura n. 21 del 2019 di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n. 3 avente ad oggetto una proposta di piano del consumatore nell'interesse di ROBERTO ALLEATI;

analizzato il ricorso e la documentazione prodotta a corredo, nonché il piano proposto dal consumatore;

ritenuto che, come attestato e documentato anche dall'O.c.c.:

- il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 12 bis co. 1 risulta ritualmente comunicato a tutti i creditori della proposta;
- il piano appare fattibile;
- i ricorrenti non risultano avere assunto le obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere né determinato colposamente il sovraindebitamento

preso atto che alle udienze del 07.07.2020 e del 14.07.2020 tutti i creditori hanno sostanzialmente aderito alla proposta del ricorrente;



reputato che pertanto il piano del consumatore va omologato;

P.T.M.

omologa il piano del consumatore così come da ultimo articolato;
dispone che ne sia data pubblicità fino a completa esecuzione dello stesso sul portale istituzionale del Tribunale di Napoli onerando a ciò l'O.C.C. nel rispetto della normativa sulla privacy, anche con riferimento a sue parti che riguardano terzi e non appaiano strumentali al piano ed alla relativa esecuzione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Il giudice

Dr. Gian Piero Scoppa

